




33049/16

68

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



2

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del [REDACTED], [REDACTED], in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del locale Tribunale, impugnata dal Pubblico Ministero e dall'imputato, ha condannato

██████████, ██████████ della ██████████ alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre pene accessorie di legge e risarcimento dei danni alla parti civili costituite, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 609-bis comma 1, 609-ter comma 1, 61 n. 5 e 9 cod.pen. commesse ai danni di otto detenuti presso la medesima Casa circondariale (capi C,E,F,H,K, J e L); nonché del reato di cui all'art. 81 comma 1 e 2 e 319-quater cod.pen., come modificata l'originaria contestazione di cui all'art. 317 cod.pen.

1.1. In particolare il Giudice di primo grado aveva condannato ██████████ ██████████ all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione, per il reato di violenza sessuale di cui ai capi E,H,J e L, limitatamente alle condotte contestate <in modo repentino>, rispettivamente nei confronti di ██████████ ██████████ e per il reato di induzione indebita di cui al capo M, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 317 cod.pen., limitatamente alle condotte tenute nei confronti di ██████████ ██████████, ed aveva assolto il medesimo dai reati di violenza sessuale di cui ai capi B,C,D, F e K, e d E,H,J e L, limitatamente, per tali ultimi quattro capi, alle condotte contestate con <abuso di autorità> e dei reati di cui ai capi A,G,I e N perché il fatto non sussiste.

1.2. Il giudice dell'impugnazione, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha condannato ██████████ in relazione al reato di violenza sessuale continuata commessa ai danni del ██████████ (capo C), ██████████ (capo F), ██████████ (capo K), con condotte consistite nell'agire in modo repentino e con abuso di autorità, e così costretto i predetti a subire/compiere atti sessuali (toccamenti parti intime, baci) in cambio di donazione di beni di consumo, consigli circa la scelta del difensore, assicurazioni. Ha condannato il ██████████, anche, in relazione ai reati di violenza sessuale di cui capi E, H, J e L, con condotte commesse con abuso di autorità ex art. 609-bis comma 2 n. 1 cod.pen., reati per i quali era stata pronunciata assoluzione in primo grado. Sempre in accoglimento dell'impugnazione del P.M., e in consequenziale dipendenza della pronunciata condannata anche per i capi di imputazione C,F,K e per i capi E,H,J ed L, - limitatamente alle condotte commesse con abuso di autorità -, la Corte d'appello ha condannato il ██████████ anche, per il reato di induzione indebita, ex art. 319-quater cod.pen., in relazione alle condotte descritte nei capi di violenza sessuale per cui era intervenuta condanna. Ha, infine, confermato l'assoluzione in relazione ai capi A, B, D, G, I e N e ha rigettato l'appello dell'imputato, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [redacted] a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo diciannove motivi di ricorso, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con un primo gruppo di motivi (dal primo al settimo motivo), il difensore censura la sentenza impugnata in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui al capo M) - art. 319-*quater* cod.pen. - come riqualficata l'originaria imputazione di cui all'art. 317 cod.pen., e così articolati:

2.1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o/e erronea applicazione della legge penale in relazione alla non configurabilità del concorso tra il delitto di violenza sessuale mediante costrizione e il delitto di induzione indebita in relazione al medesimo fatto. La corte territoriale avrebbe ritenuto configurabile il concorso tra la violenza sessuale mediante costrizione (realizzata sia nella forma degli atti repentini sia in quella dell'abuso di autorità) e il reato di induzione indebita. Secondo la ricostruzione della corte territoriale l'atto sessuale che la persona offesa sarebbe stata costretta a subire, costituirebbe, al tempo stesso, l'utilità indebita che l'*extraneus* sarebbe stato indotto a dare all'*intraneus*, al fine di conseguire un indebito vantaggio. Sostiene il ricorrente che la corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il concorso *de quo*, concorso incompatibile con riguardo alle due fattispecie normative, in quanto non è logicamente possibile ritenere configurabile, al tempo stesso, che la condotta di costrizione a commettere/subire atti sessuali, assuma rilievo come condotta di induzione indebita e, dunque, non sarebbe prospettabile il concorso tra il delitto di induzione indebita e quello di violenza sessuale commessa mediante costrizione, in relazioni alla medesima condotta. In altri termini chi costringe non induce e, posto che la condotta di costrizione non integra la condotta punibile di cui all'art. 319-*quater* cod.pen., non può concorrere il delitto di violenza sessuale per costrizione (609-*bis* comma 1 cod.pen.) con il delitto di induzione indebita mediante la condotta costrittiva di cui all'art. 609-*bis* cod.pen.

2.1.2. Con il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo deduce l'inosservanza o/e erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'articolo 319-*quater* cod.pen. sotto diversi aspetti qui sinteticamente riportati, e alla procedibilità dei reati di violenza sessuale:

- violazione di legge penale sulla ritenuta qualifica soggettiva per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto il ricorrente, [redacted] quale incaricato di pubblico servizio, posto che la qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere ravvisata solamente in

capo a chi esercita un'attività riconducibile a funzioni classicamente pubblicistiche, mentre dalla disamina delle norme che disciplinano l'attività del [REDACTED] presso [REDACTED] emergerebbe la natura meramente religiosa e sganciata dalle funzioni amministrative. Da ciò conseguirebbe l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609-septies cod.pen., con conseguente improcedibilità dei capi di imputazione relativi al reato di violenza sessuale, ai sensi del comma 4 n. 3 dell'articolo 609 cit. e anche ai sensi del comma 4 n. 4 del medesimo articolo, in dipendenza dell'accoglimento del primo motivo, con annullamento della sentenza anche in relazione al reato di cui all'art. 319-quater cod.pen. di cui al capo M);

- l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'indebito vantaggio richiesto dal delitto di cui all'articolo 319-quater cod.pen. La Corte d'appello avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sui motivi in relazione alla insussistenza di un vantaggio indebito, posto che le piccole donazioni di denaro e di prodotti vari, le offerte di contatti telefonici con parenti, i consigli sull'assistenza legale non potrebbero rivestire il carattere indebito di quanto veniva prospettato. Deduce il ricorrente che quanto veniva offerto dal [REDACTED] ai detenuti, entro le mura carcerarie, non rientrava tra i doveri del [REDACTED] e alcuna norma o regolamento vietava al [REDACTED] di aiutare i detenuti attraverso modalità lecite, come avvenuto nel caso di specie, non potendo essere ritenute indebite le elargizioni di prodotti ammessi all'interno del carcere e acquistati dal [REDACTED] <di tasca sua>. In conclusione l'aspetto dell'indebito vantaggio non potrebbe ravvisarsi nella prospettazione di un aiuto lecito, che veniva offerto a tutti i detenuti e che non rientrava nei doveri del [REDACTED] ma che non era, neppure, vietato;

- l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'insussistenza della condotta di abuso di potere prevista dall'articolo 319-quater cod.pen., non potendosi ravvisare in capo al [REDACTED] alcuna funzione pubblicistica svolta e in relazione all'assenza di asimmetria relazionale. Premette il ricorrente, richiamando le S.U. n. 12228 del 14 marzo 2014, che l'induzione indebita "palesandosi come fattispecie intermedia tra la concussione e corruzione, configura il margine di confine tra condotta sopraffattrice e quello di scambio corruttivo", ma presuppone comunque la situazione di asimmetria relazionale tra l'*intra-neus* e l'*extra-neus*. Nel caso di specie, la corte territoriale avrebbe presunto l'esistenza di uno stato di soggezione dei detenuti, senza considerare i rilievi mossi nell'atto d'appello

che evidenziavano situazioni di fatto incompatibili con la ritenuta asimmetria relazionale;

- l'inosservanza erronea applicazione della legge penale, mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del nesso causale tra l'induzione indebita gli atti sessuali, non potendo essere ritenuti, gli atti sessuali, laddove avvenuti, contropartita rispetto agli aiuti che venivano accordate dal [REDACTED] a tutti detenuti.

1.2.3. Con il settimo motivo, deduce la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 319- *quater* cod.pen., elemento soggettivo che non può essere desunto dalla carica ricoperta, non avendo la corte territoriale argomentato in relazione al dolo del reato, che deve coprire tutti gli elementi della fattispecie e che richiede che l'agente sia consapevole sia dell'abusività della propria condotta, sia di carattere indebito delle prestazioni.

2.3. Con il secondo gruppo di motivi censura la sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di violenza sessuale aggravata e continuata per cui è intervenuta condanna.

2.3.1. Con l'ottavo motivo deduce la violazione della legge processuale in relazione all'art. 271 cod.proc.pen. Assume il ricorrente l'inutilizzabilità delle operazioni di intercettazione audio-video per violazione del disposto di cui al comma 2 dell'art. 271 cod.proc.pen., che sanziona con l'inutilizzabilità le conversazioni aventi ad oggetto fatti conosciuti per ragione del ministero di culto. Trattasi di sanzione posta a tutela dei valori costituzionali e di diritti di assoluto rilievo costituzionale, a cui è accordata una protezione assoluta,.....essendo in tali valori inclusa la libertà di professare il culto religioso e quindi trova piena tutela il colloquio con il ministro di confessioni religiose, per cui la violazione del disposto di cui all'art. 271 cod.pen., renderebbe inutilizzabili tutte le captazioni.

2.3.2. Con il nono motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza della condotta di abuso di autorità in capo al ricorrente. Premette il ricorrente che, al termine del giudizio di primo grado, il G.U.P. aveva assolto il [REDACTED] da tutte le condotte di cui all'articolo 609-*bis* comma 1 cod.proc.pen. di tipo costrittivo commesse con abuso di autorità. Ribaltando la pronuncia assolutoria la corte territoriale avrebbe, invece, sostenuto che l'abuso di autorità, che costituisce unitamente alla violenza o alla minaccia, una delle modalità di consumazione del reato, comprenderebbe non

solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni altro potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere soggetto passivo a compiere ovvero subire atti sessuali. Tale conclusione, sostiene il ricorrente, violerebbe il principio di legalità, dovendo l'espressione <abuso di autorità> ricomprendere solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico. Richiama, a tal fine, il ricorrente la sentenza della S.U. n. 13 del 31/05/2000, Rv 216338 e la recente pronuncia della sez. 3, n. 16107 del 17/04/2015, Rv 262333, secondo cui l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 606-*bis* comma 1 cod.pen., presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo pubblicistico. Conclusione che troverebbe conferma nella stessa lettera della legge posto che, a differenza dell'abuso di cui al comma 2, l'abuso di autorità di cui al primo comma dell'articolo 609-*bis* cod.pen., è solamente quello posto in essere da parte di un soggetto formalmente dotato di poteri in grado di costringere un soggetto a compiere o a subire atti sessuali, divergendo dall'abuso di cui al secondo comma, ovvero sia dall'abuso mediante induzione. Nel caso in esame, la corte avrebbe, peraltro, omesso di argomentare gli elementi indicativi della posizione di supremazia che sarebbe alla base dell'abuso di autorità e, così, contravvenendo principio, pacificamente fermato nella giurisprudenza, secondo cui nel reato di violenza sessuale mediante abuso di autorità, la costrizione della persona offesa non può essere desunta in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa ricoperta dal soggetto agente.

2.3.3. Con i motivi dal decimo al diciassettesimo deduce il vizio di motivazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione all'affermazione di responsabilità penale per i singoli episodi per cui è intervenuta condanna, argomentando la violazione della legge, in relazione all'art. 192 cod.proc.pen., sulla valutazione delle testimonianze delle vittime, soggetti detenuti e mossi da un evidente interesse accusatorio in vista di benefici premiali, illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta assenza di consenso, prospettando il travisamento del fatto, con riferimento all'episodio che ha visto coinvolto [REDACTED] (capo F) presso l'abitazione del [REDACTED] episodio rispetto al quale il giudice di primo grado aveva pronunciato l'assoluzione e, così, anche nell'episodio di cui al capo K), commesso presso l'abitazione del [REDACTED] ove le riprese video attesterebbero il consenso al compimento degli atti sessuali. Parimenti censura il ricorrente il travisamento del fatto con riferimento all'episodio ai danni di [REDACTED] posto che il detenuto avrebbe dichiarato di aver acconsentito a che il [REDACTED] lo toccasse nelle parti intime (episodio ricondotto nel reato di cui all'art. 319-*quater* cod.pen.), e con riferimento all'episodio ai danni di [REDACTED] (capo L) (rispetto al quale non vi è registrazione video), il quale ha dichiarato di

non aver percepito, durante l'abbraccio, il pene eretto del [REDACTED] episodio rispetto al quale la sentenza impugnata motiva in modo laconico e non adeguato al fatto che la persona offesa, a distanza di otto mesi, avrebbe denunciato di aver subito atti sessuali, circostanza che evidenzerebbe la totale inattendibilità del [REDACTED], costituitosi parte civile.

Con il sedicesimo motivo, prospetta, in particolare, la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'ipotesi di violenza sessuale commessa, con abuso di autorità, nei confronti di [REDACTED] in relazione ad atti sessuali non repentini (già considerati dal giudice di primo grado e ricondotti nei fatti di minore gravità) reati ricondotti, sempre il giudice di primo grado, nell'alveo di cui all'art. 319 quater cod.pen.

Infine con il diciassettesimo motivo censura la sentenza in punto sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ponendo in rilievo il tema del consenso putativo.

2.3.4. Con il diciottesimo motivo deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione delle parti civili [REDACTED], non appellanti verso la sentenza di primo grado. [REDACTED] non hanno presentato impugnazione avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, che aveva espressamente respinto le istanze delle suddette parte civili, formulate ai sensi degli articoli 539 comma 2 e art. 540 cod.proc.pen. In assenza di impugnazione, la decisione è divenuta irrevocabile nella parte in cui ha respinto le pretese avanzate da costoro, non potendosi estendere gli effetti dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero a suddette parti private. La sentenza impugnata dovrebbe per l'effetto essere annullata sul punto.

2.3.5. Con il diciannovesimo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 240 cod.pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al diniego di restituzione all'imputato di tutti i *devices* sequestrati, con provvedimento del 20 novembre 2012, in quanto sussistente un nesso strumentale tra la *res* e il contestato delitto di violenza sessuale. Il diniego di restituzione sarebbe irragionevole sol che si consideri che il ricorrente non ha mai utilizzato il proprio PC per contattare i detenuti e non è stato utilizzato quale mezzo per la commissione dei reati per intervenuta condanna.

3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione di tutte le violenze sessuali nell'ipotesi di cui all'art. 609-*bis* comma 1 cod.pen. commesse

con abuso di autorità, in quella di violenza sessuale di cui di abuso di condizioni di inferiorità fisica e psichica di al cui comma 2 dell'art. 609-*bis* cod.pen. e il rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è, in parte fondato, per le ragioni qui di seguito esposte.

Atteso il numero dei motivi, alcuni dei quali tra loro omogenei, si procede alla trattazione congiunta per quelli che presentano profili comuni, partendo da quelli che, in via logica, hanno carattere pregiudiziale.

4.1. Preliminare, atteso il carattere assorbente rispetto al primo gruppo di motivi (cfr. par. 2.1.2.), è la trattazione del secondo motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione soggettiva del [REDACTED] quale incaricato di pubblico servizio, poiché l'accoglimento comporterebbe l'assorbimento di tutti i motivi svolti in relazione alla contestazione di cui all' art. 319- *quater* cod.pen. e a quelli di violenza sessuali la cui procedibilità dipende dalla stessa qualifica ovvero dalla connessione con il reato procedibile d'ufficio di cui all'art. 319-*quater* cod.pen.

Sostiene il ricorrente che la qualifica di incaricato di pubblico servizio debba essere ravvisata solamente in capo a chi esercita un'attività riconducibile a funzioni classicamente pubblicistiche, mentre dalla disamina delle norme che disciplinano l'attività del [REDACTED] presso istituti penitenziari, emergerebbe la natura meramente religiosa e sganciata dal funzioni amministrative. Ne conseguirebbe, a cascata l'insussistenza del reato di cui all'art. 319-*quater* cod.pen. e l'improcedibilità dei reati di violenza sessuale ex art. 609-*septies* cod.pen. comma 4 n. 3 e 4 cod.pen.

Il motivo non è fondato. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui il [REDACTED] del carcere riveste la qualità d'incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti a lui assegnati dalla legge, funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate (Sez. 6, n. 12 del 24/09/2008, Stroppiana, Rv. 242226). In quella sentenza, la Corte aveva dato atto che la riforma carceraria del 1975 aveva fortemente ridimensionato i compiti del [REDACTED] del carcere, che, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente attribuitigli, non svolgeva più una funzione amministrativa, intesa come attività caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Peraltro, aveva posto in evidenza i compiti che la legge

di riforma gli assegnava, compiti funzionali all'interesse pubblico, perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, e come questi, avendo riguardo alla oggettiva attività svolta, fossero connotati dallo svolgimento di un servizio pubblico, quello dell'assistenza religiosa all'interno del carcere, la cui natura era conclamata dalla normativa pubblicistica che li regolava e ne aveva tratto la conclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Il ██████████ del carcere, in considerazione dell'attività dal predetto svolta, che trova il suo fondamento nella legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, che continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell'internato sia svolto avvalendosi anche "della religione" (art. 15) - e, a tal fine, mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria, con compito di organizzare, presiedere alle pratiche di culto e nell'istruire e assistere i detenuti-, è perciò incaricato di un pubblico servizio.

Pertanto, questo Collegio, nel dare continuità al principio ermeneutico espresso dalla sentenza citata, secondo cui, avuto riguardo all'attività oggettiva svolta e disciplinata da normativa pubblicistica, il ██████████ riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rileva che il ricorrente non ha offerto elementi per una sua rivisitazione.

Ne consegue l'infondatezza del secondo motivo nelle sue diverse prospettazioni. I reati di violenza sessuale sono procedibili d'ufficio ai sensi dell'art. 609-*septies* comma 4 n. 3 cod.pen. da cui il rigetto della censura.

4.2. Procedendo nella trattazione dei motivi del primo gruppo, atteso il carattere assorbente rispetto alle plurime censure mosse dal ricorrente, viene qui affrontato il tema del concorso tra il reato di violenza sessuale con condotta costrittiva (art. 609-*bis* comma 1 cod.pen.) e il reato di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* cod.pen. avendo la Corte d'appello ritenuto il concorso tra i suddetti reati, ribaltando sul punto la decisione del giudice di primo grado.

Come è a tutto noto, con la l. 6 novembre 2012, n. 190, il legislatore ha sdoppiato le condotte che originariamente erano ricomprese nel reato di concussione di cui all'art. 317 cod.pen. ed ha escluso dal novero dei soggetti attivi l'incaricato di pubblico servizio (ora reintrodotta dalla legge 27 maggio 2015, n.69). All'esito della riformulazione dell'art. 317 cod. pen., il legislatore ha circoscritto il reato di concussione alla sola condotta di costrizione posta in essere dal pubblico ufficiale rimuovendo dal soggettivo attivo del reato l'incaricato di pubblico servizio; ha poi previsto una nuova figura di reato, scorporata dal previgente art. 317 cod. pen., della induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-*quater* cod. pen., la quale, palesandosi come fattispecie intermedia tra la concussione e la corruzione, configura il margine di

confine tra condotta sopraffattrice e scambio corruttivo (S.U., n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, Rv.258474). Soggetto attivo del reato di cui all'art. 319-*quater* cod.pen. è sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio.

Dalla sentenza della Corte d'appello emerge che i reati di violenza sessuale per cui è stata pronunciata condanna, ricondotti nell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609-*bis* comma 3 cod.pen., erano stati contestati come posti in essere con costrizione (atti repentini e con abuso di autorità), essendo le contestazioni mosse quelle della violazione di cui all'art 609-*bis* comma 1 cod.pen. come chiaramente evincibile dalla formulazione dei capi di imputazione, ritenuti in sentenza.

Tale costrizione - si legge nelle imputazioni - si è concretizzata nella violenza consistita in condotte repentine di toccamento dei genitali e sfregamento del pene sul corpo dei detenuti, e nell'abuso d'autorità derivante dalla posizione di ██████████ del carcere, al compimento dei medesimi atti sessuali. Dall'imputazione emerge, dunque, che la violenza contestata è quella di cui all'art. 609-*bis* c.p., comma 1, che è ipotesi del tutto diversa da quella di cui al comma 2, in cui la vittima è indotta e non costretta a compiere atti sessuali in conseguenza dell'abuso della sua condizione di inferiorità o dell'inganno da parte del colpevole.

La fattispecie ritenuta in sentenza, di cui al capo M) - per effetto della riqualificazione operata dal giudice di primo grado dell'originaria contestazione di cui all'art. 317 cod.pen.-, è, invece, quella di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* cod.pen., consistite in prestazioni sessuali.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'ipotesi di cui all'art. 609 bis comma 1 cod.pen., posta in essere dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, è logicamente incompatibile con l'induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-*quater* cod.pen.

Tale ultima disposizione punisce, infatti, il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo un'utilità, che può anche consistere in una prestazione sessuale. Ma il soggetto che dà o promette l'utilità, perché indotto dal pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio non subisce una "costrizione" ma, appunto, un'induzione, tanto da essere egli stesso punito ai sensi dell'art. 319 *quater*, comma 2 cod.pen. E tale differenza di trattamento rispetto alla vittima della concussione di cui all'art. 317 c.p., soggetto che subisce invece una vera e propria costrizione e che va, perciò, esente da pena, costituisce una delle ragioni principali della riforma dell'intero capo relativo ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione introdotta con la legge n. 190 del 2012.

Nel caso di specie, la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva colto la problematica del concorso tra le due fattispecie, ha ritenuto sussistente la contestazione di violenza sessuale con violenza e con abuso di autorità, ed ha parallelamente condannato il [REDACTED] anche per il reato di cui all'art. 319-*quater* cod.pen. in simmetria con le condotte di violenza sessuale. Concorso di reati che era configurabile con riguardo all'originaria imputazione di cui all'art. 317 cod.pen. (prima della legge del 2012 che ha espunto la condotte di induzione e la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio dall'art. 317 cod.pen., e sarà nuovamente configurabile per le condotte successive alla legge del 2015, che ha nuovamente introdotto l'incaricato di pubblico servizio tra gli autori del reato di cui all'art. 317 cod.pen.), ma, che non può ricorrere tra i reati di violenza sessuale mediante costrizione contestati al [REDACTED] e la nuova fattispecie di cui all'art. 319-*quater* cod.pen., in continuità normativa con la concussione e applicabile *ratione temporis* al [REDACTED]

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto che gli atti sessuali subiti dalle persone offese o che queste avevano compiuto erano la conseguenza di una costrizione posta in essere con violenza (atti repentini) ed abuso d'autorità ai loro danni, e non la conseguenza di una pura e semplice induzione, che avrebbe comportato una volontà della persona offesa di porre in essere gli atti sessuali, seppure a causa dell'abuso della qualità o di potere del [REDACTED] ed ha condannato questi per entrambe le imputazioni, in concorso tra loro, concorso non configurabile per le ragioni qui evidenziate.

Ne consegue che la sentenza va annullata, senza rinvio, quanto al reato di cui all'art. 319 *quater* cod.pen., così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 317 cod.pen. di cui al capo M) sin dalla sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste.

In accoglimento del primo motivo di ricorso restano assorbiti i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Passando all'esame dei motivi di ricorso del secondo gruppo, con cui si censura, variamente, l'affermazione della responsabilità del [REDACTED] in ordine ai reati di violenza sessuale, infondato è l'ottavo motivo, fondato nei limiti e per le considerazioni che verranno svolte il nono motivo, infondati i restanti motivi di ricorso.

5.1. La difesa del [REDACTED] argomenta l'inutilizzabilità delle intercettazioni per essere state disposte in violazione dell'art. 271 cod.proc.pen., che stabilisce che non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persona, indicate nell'art. 200 comma 1, "quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero ... salvo che le stesse

persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati." E' chiara la *ratio* della disposizione normativa che deve essere individuata nella tutela del segreto professionale dei ministri di culto quando hanno ad oggetto fatti conosciuti "per ragioni dello loro ministero". La Corte di cassazione ha di recente affermato che l'inutilizzabilità di cui all'art. 271 cod.proc.pen. prescrive il divieto di utilizzazione quando "le conversazioni hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragioni del ministero" da parte dei soggetti nei cui confronti vige la tutela del segreto professionale, evidenziando che il riferimento normativo è alla causa della conoscenza della notizia oggetto di conversazione e non semplicemente al contenuto della conversazione stessa (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, P.G. in proc. Iamonte, Rv 255516) e ciò in quanto il divieto è posto a salvaguardia di valori e diritti di rilievo costituzionale che si affiancano al generale interesse alla segretezza della comunicazioni, alla libertà di religione, al diritto di difesa, alla riservatezza (Corte Cost. n. 1 del 2012).

Ciò premesso, deduce il ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare i rilievi sopra esposti, ritenendo utilizzabili tutti le intercettazioni disposte nell'ufficio del [REDACTED] presso il carcere [REDACTED]

Ritiene il Collegio che il caso in scrutinio richieda alcune precisazioni per le peculiarità che esso presenta. Pur ribadendo la piena adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a cui non intende discostarsi, in presenza di tutela di valori di assoluto rilievo costituzionale come rimarcato dalla Corte Costituzionale, rileva il Collegio che l'attività captativa (audio-video) era volta all'accertamento di fatti di rilievo penale del [REDACTED] con la predisposizione di cautele volte a tutelare la segretezza della conversazioni rese dai detenuti al [REDACTED]

I Giudici del merito hanno descritto lo sviluppo delle intercettazioni: dapprima disposte le intercettazioni audio-video limitatamente agli incontri con il detenuto Nsia sul presupposto che egli aveva dichiarato di "non essere cristiano", e, in forma esclusivamente video per i colloqui con gli altri detenuti, successivamente venivano disposte le intercettazioni audio-video di tutte le conversazioni tra presenti che avevano luogo nell'ufficio del [REDACTED] luogo ove risultava che, di norma, non veniva somministrato il sacramento della confessione e presso l'abitazione e quella telematica sul computer dell'imputato.

Il Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano, prima, e la Corte d'appello, poi, hanno, concordemente, escluso l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni sul duplice rilievo che le cautele messe in atto erano congrue rispetto alla tutela della segretezza delle comunicazioni rese nel corso della somministrazione del sacramento della confessione, e le captazioni audio-video documentavano fatti di reato (pag. 15 sentenza del GUP e pag. 25 sentenza impugnata) posti in essere dal ricorrente, al di fuori della celebrazione del

sacramento della confessione. La norma dell'inutilizzabilità è posta a presidio di valori di assoluto rilievo costituzionale in capo a colui che si "confessa" al ministro di culto che è tenuto al segreto professionale, segreto professionale, peraltro, non assoluto giacchè è possibile che egli possa deporre, evenienza che consente, anche, l'utilizzo delle conversazioni intercettate. Ed è rispetto al fedele che si confessa che il sistema processuale accorda la massima garanzia prevedendo l'inutilizzabilità delle conversazioni rese, nel corso della confessione, con il ministro di culto e accorda a quest'ultimo il segreto professionale. Ma allora è del tutto coerente che la disciplina del regime dell'inutilizzabilità delle conversazioni non possa essere applicato anche al caso, come quello in esame, in cui è il ministro di culto a porre in essere, attraverso la comunicazione gestuale e/o verbale, condotte di rilievo penale.

Il difensore ha poi sollevato il tema del rischio dell'eventuale captazione di conversazioni tutelate dal segreto professionale, evenienza, in astratto, possibile e rispetto alla quale non v'è dubbio che diviene operativa l'inutilizzabilità delle conversazioni captate. Ma deve rilevarsi, così rispondendo al tema -serio- sollevato dalla difesa, che nel caso in esame non ha concreta rilevanza, non risultando utilizzate conversazioni tutelate dal segreto professionale e dunque inutilizzabili (cfr. pag. 32 del ricorso nel quale risulta che la conversazione citata dal difensore a sostegno della tesi difensiva non è stata neppure trascritta nei brogliacci).

5.2. I motivi da nove a diciassette hanno profili comuni e connessi e pertanto vengono qui trattati congiuntamente, procedendo nell'esame del nono motivo che si pone in via preliminare rispetto agli altri.

5.2.1. Occorre sottolineare che la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza assolutoria del G.U.P. in relazione alle condotte di cui all'art. 609-bis comma 1 cod.pen. commesse con abuso di autorità in assenza di posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. Le funzioni di tipo esclusivamente religioso che sono attribuite al ██████████ portavano ad escludere, secondo il giudice di primo grado, che il ██████████ del carcere rivestisse una "posizione autoritativa", cioè di supremazia sia che essa venga riferita alla funzione pubblica che all'attività privatistica, non potendo il ██████████ esercitare alcun potere autoritativo nei confronti dei detenuti.

La Corte d'appello è pervenuta alla riforma della sentenza sul rilievo che la nozione di abuso di autorità è più ampia di quella circoscritta alla posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, dovendo ricomprendere ogni forma di sfruttamento della posizione di "supremazia" dell'agente che determina di fatto

uno squilibrio tra le parti ed uno stato di soggezione psicologico della vittima, realizzando una strumentalizzata asimmetria relazionale del [REDACTED] rispetto al soggetto detenuto (pag. 63-64).

La difesa censura la sentenza richiamando il recente precedente di questa Corte (Sez.3, n. 16107 del 17/04/2015, M, Rv 263333), secondo cui l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609-bis comma 1 cod.pen. presuppone una posizione autoritativa di tipo pubblicistico.

5.2.2. Ciò detto, l'esame della censura deve muoversi attraverso due direttrici: la verifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo della Corte d'appello, con riferimento alla condanna anche per le condotte commesse con abuso di autorità di cui ai capi C, F, K, E, H, J ed L, capi rispetto ai quali è intervenuta pronuncia di condanna, in totale riforma della sentenza di primo grado, e la verifica dell'osservanza da parte della corte territoriale della c.d. motivazione rafforzata (vedi infra par. 5.2.3)

Orbene, con riguardo al primo profilo, con la decisione citata, questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui *"in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609-bis, comma primo, cod. pen. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, che determina, attraverso la strumentalizzazione del potere esercitato, una costrizione della vittima a subire il compimento degli atti sessuali"*. E ciò perché l'art. 609-bis cod. pen., a seguito della riforma introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, attualmente richiede, ai fini della integrazione della fattispecie, una effettiva strumentalizzazione del proprio potere autoritativo, che viene realizzato attraverso una subornazione psicologica tale da costringere la vittima al rapporto sessuale. Al pari della violenza sessuale commessa con violenza o minaccia, anche nell'ipotesi di atti sessuali compiuti con abuso di autorità, la vittima è costretta a subire contro la sua volontà la "manipolazione del proprio corpo".

Tale orientamento giurisprudenziale si pone in continuità con quello espresso da altre sentenze (Sez.4, 19/01/2012, n. 6982, dep. il 22 febbraio 2012, M., Rv. 251955 e Sez.3, del 19/06/2002, n. 32513, dep. il 30 settembre 2002, Padova, Rv. 223101), che hanno ulteriormente specificato che l'abuso di autorità, presupponendo nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, deve determinare una coercizione al compimento degli atti sessuali, che sostanzialmente dipende "dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente". Il riferimento alla qualifica pubblicistica esercitata dall'agente deve, in effetti, ritenersi coincidente con la qualità di pubblico ufficiale contenuta nell'abrogato reato di cui all'art. 520 cod. pen. (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico

ufficiale), principio a sua volta enunciato dalle Sezioni Unite (S.U. n. 13 del 31/05/2000, Bove, Rv. 216338), le quali, seppur chiamate a pronunciarsi su un contrasto relativo a questione diversa, avevano affermato che "l'abuso di autorità di cui all'art. 609-*bis*, primo comma, cod. pen. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico".

Peraltro, deve rilevarsi la presenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di questa Corte, che ravvisa "l'abuso di autorità", quale modalità di consumazione dell'art. 609-*bis* cod. pen., in senso più ampio, riferito ad ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali. In tal senso sono state ritenute rilevanti: 1) la posizione di datore di lavoro nei confronti di una dipendente con mansioni di segretaria (Sez. 3, del 30 aprile 2014, n. 49990, dep. il 1° dicembre 2014, G., Rv. 261594); 2) la qualità di datore di lavoro strumentalizzata per costringere una lavoratrice a subire atti sessuali (Sez. 3, del 27 marzo 2014, n. 36704, dep. il 3 settembre 2014, A., Rv. 260172); 3) la condizione di convivenza dell'imputato con la madre del minore vittima di violenza sessuale (Sez. 3, del 03/12/2008, n. 2119, dep. il 20 gennaio 2009, M. A., Rv. 242306); 4) la qualità di istruttore di arti marziali esercitata dall'imputato nei confronti dei suoi allievi minorenni (Sez. 3, del 10/04/2013, n. 37135, dep. il 10 settembre 2013, G., Rv. 256849); il ruolo di marito che esercitava un potere di soggezione sulla cognata minore destinataria degli atti sessuali (Sez. 3, del 19/04/2012, n. 19419, dep. il 22 maggio 2012, Rv. 252768).

Trattasi all'evidenza di situazioni in cui la Corte ha dato risalto alla posizione concreta autoritativa assunta ed estrinsecatasi in condotta costringitiva, ha dato rilievo al concreto esplicarsi in un potere di supremazia che costringe la vittima, potere che può trovare la sua fonte in atti di tipo privatistico, come nel caso del datore di lavoro.

L'abuso di potere previsto dall'art. 609-*bis* comma 1 cod.pen. ricorre, secondo questo orientamento interpretativo, in presenza dell'estrinsecarsi nel soggetto attivo di una supremazia o autorità, anche privata che esercita una forma di influenza o suggestione sul soggetto passivo, al fine di coartarne la volontà o condizionarne il comportamento. Ciò che rileva è l'estrinsecazione di un potere autoritativo, che può trovare la fonte in atti di natura privatistica ovvero nei rapporti familiari nei quali taluno, concretamente, si pone in posizione di supremazia che si risolve in una manifestazione "autoritativa".

Richiamando le parole della citata sentenza n. 49990/2014 di questa Corte, l'abuso di autorità ex art. 609-*bis* comma 1 c.p. ricomprende «non solo le posizioni autoritative di tipo pubblicistico, ma anche ogni potere di supremazia di natura privata, di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali».

Ritiene il Collegio di dovere preferire tale secondo indirizzo, confortato dalla adesione della prevalente dottrina, secondo la quale il concetto di abuso di autorità va inteso in senso lato e non restrittivo.

In tal senso militano, peraltro, argomenti sia di carattere letterale che di carattere sistematico. Il primo luogo non può trascurarsi il dato letterale. E' significativo il rilievo che, ove il legislatore ha inteso riferirsi ad una situazione autoritativa di tipo pubblicistico, l'ha indicata espressamente (come nel caso dell'art. 608 cod. pen.). A ciò si aggiunge il richiamo al contenuto dell'art. 61, n. 11, cod. pen., che configura, come elemento di aggravamento comune, la condotta di chi commette un reato "con abuso di autorità" o "di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione o di ospitalità", ossia strumentalizzando situazioni coinvolgenti rapporti anche di diritto privato. Inoltre, come è stato osservato nella pronuncia n. 49990/2014 "la conferma di tale impostazione si ricava proprio dall'abrogato art. 520 c.p.; questo prevedeva come figura autonoma di reato la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale. Il primo comma sanzionava "il pubblico ufficiale che, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con una persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente.."; il comma 2 della medesima disposizione affermava che "la stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette".

La norma era, quindi, chiarissima nel ritenere che la congiunzione con "abuso di autorità" non potesse che essere commessa da un pubblico ufficiale". Tuttavia la legge n. 66 del 1996, con la quale è stata radicalmente riformata la disciplina dei reati afferenti alla sfera sessuale dell'individuo, l'espressione "abuso di autorità" non ha fatto più alcun riferimento ad una posizione di preminenza di natura pubblicistica o comunque derivante da pubbliche funzioni.

Dunque il legislatore, con la legge n. 66 del 1996, ha inteso indifferentemente sanzionare ogni soggetto, dotato di autorità pubblica o privata, che abusi della sua posizione di preminenza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali.

Tale opzione ermeneutica è stata seguita dai giudici di appello che hanno ravvisato la condotta di abuso di autorità nella strumentalizzata asimmetria relazionale del ██████████ del carcere, il cui ruolo di incaricato di pubblico servizio, gli conferisce anche un'indubbia posizione definibile di <supremazia asimmetrica>.

Tuttavia, la Corte di appello, una volta aderito all'opzione ermeneutica che questa Corte condivide, non si è adeguatamente misurata con riferimento alle

singole condotte di abuso di autorità variamente indicate nei capi di imputazione, per cui è stata affermata la responsabilità del [REDACTED], così come non si rinviene alcuna motivazione con riferimento alla ricorrenza dell'abuso con riguardo agli episodi commessi presso la abitazione del [REDACTED], dunque, fuori dal carcere (capi F e K) rispetto ai quali non si rinviene alcuna motivazione con riguardo alla ricorrenza dell'abuso.

La motivazione della sentenza impugnata è, al riguardo, carente, non avendo la corte territoriale dato adeguato riscontro della ricorrenza dell'abuso della posizione di supremazia, in relazione alle condotte come contestate nei capi di imputazione. La motivazione deve, pertanto, essere integrata dal giudice del rinvio che dovrà verificare, in quali casi si sia concretizzata la condotta di strumentalizzazione della situazione di asimmetria con riferimento alle condotte come contestate nelle singole imputazioni.

Peraltro deve rilevarsi che la necessità di adeguatamente argomentare il percorso logico giuridico doveva essere dotata di maggior pregnanza, e ciò in quanto il giudice di appello è pervenuto alla riforma di una sentenza assolutoria. La motivazione della sentenza pertanto deve essere sul punto integrata in relazione ai capi rispetto ai quali vi è stata totale riforma.

5.2.3. Ed infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico-argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, P.G. in Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, P.G. in proc. Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, P.G. in proc. Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Rv. 254113). Tale principio deve trovare applicazione nel caso in esame in cui ad una sentenza di condanna si sia pervenuti dopo una sentenza di assoluzione.

Ne discende, in definitiva, che il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le basi strutturali poste a sostegno del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti contenuti nella motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché ritenuta preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (v. Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, dep. 20/09/2005, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, dep. 20/02/2013, Rv. 254638).

5.2.4. Considerando, ora, le implicazioni di tale quadro di principi in relazione alla concreta situazione in scrutinio, deve rilevarsi che la Corte d'appello, dopo aver manifestato l'adesione alla nozione secondo cui l'abuso di autorità ricorre nei casi di una supremazia o autorità, anche privata che esercita una forma di influenza o suggestione sul soggetto passivo, al fine di coartarne la volontà o condizionarne il comportamento, ha poi operato una rivalutazione sommaria delle emergenze probatorie con riferimento alle concrete manifestazioni del potere di supremazia come descritte nei singoli capi di imputazione, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello nelle evenienze procedurali dianzi esaminate.

Tale conclusione si impone con riguardo ai capi di imputazione C, F, K, anche con riguardo alle condotte contestate come commesse con atti repentini poiché su queste vi è stato un epilogo diverso da quello del primo grado, e con riferimento ai capi di imputazione E, H, J e L, limitatamente alle condotte commesse con abuso di autorità; mentre con riguardo alle condotte commesse con atti repentini dei capi E,H,J e L, per le quali si è in presenza di un c.d. doppia conforme, la motivazione è congrua e adeguata, in presenza peraltro di censure non specifiche, sicché la sentenza deve essere confermata sul punto.

5.2.5. Al netto dei rilievi mossi con riferimento al motivo nove, che rilevano in parte nelle censure mosse nei motivi undici (capo F) e dodici (capo K) per i quali il nuovo giudice dovrà vagliare la sussistenza dell'abuso di autorità per i fatti commessi nell'abitazione del ██████ gli altri motivi di ricorso attengono al merito. Con essi il ricorrente richiede una diversa valutazione del materiale probatorio, evidente dalla circostanza che nel ricorso vi sono ampi stralci delle prove, come risulta dall'epilogo stesso del ricorso (vedi il par 2.2.3. del ritenuto in fatto), sindacato che non è consentito al giudice di legittimità.

Infatti alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv.

235716). Sul punto le concordi sentenza di primo e secondo grado danno ampia e congrua motivazione delle discorso giustificativo, sicchè i motivi sono infondati.

6. Infondato è anche il diciottesimo motivo. La Corte d'appello ha fatto buon governo del principio secondo cui il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria, con la conseguenza che è corretta la non estromissione delle parti civili (Sez. 3, n.15902 del 03/03/2016, T, Rv. 266637).

7. Di contro è fondato il diciannovesimo motivo. La Corte d'appello non ha dato adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha disatteso, ritenendola generica, ed ha respinto la richiesta di restituzione dei *devices* sequestrati al [REDACTED]. La difesa aveva avanzato richiesta di restituzione del materiale in sequestro sul presupposto che non fosse più necessario per la prova dei fatti, non essendo stata, la prova degli stessi, desunta dal contenuto del materiale informatico sequestrato al [REDACTED].

La Corte d'appello ha frettolosamente respinto la richiesta sul presupposto della sua genericità. Il giudice di rinvio, nell'esaminare la censura, dovrà verificare se il mantenimento in sequestro dei *devices*, sia necessario per la prova dei fatti per i quali è devoluto un nuovo esame in conseguenza dell'annullamento, e ciò avuto riguardo alla finalità probatoria per la quale il sequestro era stato originariamente disposto. Il giudice del rinvio dovrà valutare la persistenza delle ragioni per il mantenimento del sequestro in funzione probatoria dei reati oggetto di nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, senza rinvio, quanto al reato di cui all'art. 319-*quater* cod.pen., così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 317 cod.pen. di cui al capo M) sin dalla sentenza di primo grado, perché il fatto non sussiste; annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C, F ed K e, quanto ai reati di cui ai capi E, H, J ed L, solo in riferimento alle condotte commesse con abuso di autorità, e quanto al capo della pronuncia relativo alla mancata restituzione delle cose sottoposte a sequestro, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per la regolamentazione delle spese del grado della parte civile [REDACTED].

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 17/05/2016


Il Consigliere estensore
Emanuela Gar



Il Presidente
Elisabetta Rosi



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.



Il Presidente del Tribunale
Tribunale di ...